



### Verbale di Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2023

In data 14 gennaio 2023, alle ore 12,00, si è riunita, presso la sede Legale dell'associazione sita in Sassari – Via Bogino 25, e in audio conferenza, l'Assemblea dell'Associazione Le GatteMatte, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Variazione sede Legale;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 6.4 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Barbara Franco, che, constatata la presenza della totalità dei 29 soci (come da riepilogo allegato) dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 6.7, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Claudia Cadinu. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore come richiesto dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Terzo settore e supporti direzionali il 10/11/2022 prot. n. 19230.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2) Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la variazione della sede legale.

Il Presidente informa i soci che si è resa necessaria la variazione della sede legale che rimarrà nel Comune di Sassari e verrà spostata da Via Bogino 25 a Via Principessa Iolanda 41.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la variazione di sede legale.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione di entrambi gli atti.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,30.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante,



REGISTRATO A SASSARI  
n. 1.7 GEN. 2023 al n. 81 Mod. 3  
Esatte Euro .....

IL DIRETTORE

# **Statuto dell'Ente del Terzo Settore**

## **Associazione di volontariato "Associazione le GatteMatte"**

### **Art. 1 – Costituzione**

**1.1** E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" CTS) e D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e delle relative norme di attuazione l'Ente del Terzo Settore Organizzazione di volontariato animalista denominata "Associazione le GatteMatte". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV (legge quadro del volontariato 266/91 e la legge del volontariato della Regione Sardegna n. 39 del 13 settembre 1993).

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

**1.2** L'associazione, nelle sue finalità e attività si ispira a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia; è apolitica e aconfessionale

**1.3** La durata dell'Associazione è illimitata.

**1.4** L'Associazione ha sede legale a Sassari, Via Principessa Iolanda 41. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 – Finalità e attività**

**2.1** L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati

**2.2** L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale nel rispetto del co. 1, art. 5 Cts lettera e) modificato dall'art. 3 D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 : interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

**2.3** L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Consiglio Direttivo ha la competenza di individuare l'esercizio delle attività secondarie e strumentali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**2.4** Per il raggiungimento delle finalità sancite nello Statuto l'Associazione intende:

1. soccorrere, assistere e trovare adozione ai gatti abbandonati in strada (o nelle colonie) nel caso siano ritenuti idonei alla vita domestica;
2. catturare, sterilizzare, curare con l'intervento di veterinari convenzionati e rilasciare nel luogo d'origine i gatti facenti parti di colonie feline;
3. promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema del controllo delle nascite tramite sterilizzazione;
4. provvedere ad una corretta gestione delle colonie feline sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute degli animali stessi;

5. collaborare con le Amministrazioni Comunali e Locali per la soluzione dei problemi legati alla protezione degli animali e alla prevenzione del fenomeno del randagismo;

6. instaurare, ove possibile, una collaborazione con altre Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

**2.5** Al fine di perseguire i propri scopi e le proprie attività, l'Associazione si avvale di prestazioni volontarie, totalmente gratuite, dei propri aderenti.

**2.6** L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento.

### **Art. 3 – Soci dell'Associazione**

**3.1** Sono definiti Soci dell'Associazione i fondatori e tutti coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

**3.2** Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (co. 1, art. 35 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

**3.3** Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri.

**3.4** Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci:

L'aspirante Socio dichiara, nella domanda di ammissione, che deve essere approvata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni.

L'Ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **3.5 Decade la carica di socio:**

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per la quota annuale;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
- Per esclusione con delibera dell'assemblea per gravi motivi e con voto segreto (co. 3, art. 24C.C.)

**3.6** In caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questo non ha diritto al rimborso delle quote versate annualmente, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## **Art. 4 - Diritti e doveri del Socio**

**4.1** I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

**4.2** I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) ed esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti dagli stessi;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente autorizzate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

#### **4.3 I Soci sono obbligati:**

- 1- a osservare le norme del presente Statuto
2. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
3. a svolgere le attività preventivamente concordate;
4. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese vive sostenute per l'attività prestata, secondo parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Si fa esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

#### **5.1 Organi dell'Associazione sono:**

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente e il Vice Presidente.
4. l'Organo di controllo (co. 2-4, art. 30 Cts)

**5.2** Gli organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

**5.3** Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **Art. 6 – L'Assemblea dei Soci**

**6.1** L'Assemblea dei Soci regola l'attività dei Soci.

**6.2** hanno diritto a presiedere l'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la quota associativa non è rivalutabile. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

**6.3** Ciascun Socio dispone di un voto singolo. In caso di mancata possibilità di partecipazione all'Assemblea questo può farsi rappresentare da un altro Socio conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (co. 3, art. 24 Cts). Non è possibile affidare deleghe a membri di organi amministrativi o di controllo. Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts) nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts)

**6.4** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

**6.5** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto finanziario per cassa (co. 3, art. 24 Cts)

**6.6** La convocazione dell'Assemblea ordinaria va spedita 15 giorni prima della data fissata ed è inoltrata ai partecipanti tramite posta elettronica. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (tramite Skype, videoconferenza o audio conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 Cts). Nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta dell'Assemblea di prima e seconda convocazione non nello stesso giorno.

**6.7** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

**6.8** Le deliberazioni approvate dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni o le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea nominato dal Presidente. Tale verbale deve essere sottoscritto da colui che lo ha redatto e dal Presidente e deve essere inserito nel registro dei verbali dell'Assemblea.

**6.9** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale all'estero oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**6.10** L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'esame delle questioni e proposte sollevate dai Soci e dal Consiglio Direttivo.

- fissare l'ammontare della quota associativa annuale ed eventuali ulteriori contributi;
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per perseguire gli scopi dell'Associazione.

**6.11** L'Assemblea straordinaria viene convocata per discutere le proposte di modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

**6.12** La convocazione dell'Assemblea straordinaria è inoltrata ai partecipanti tramite posta elettronica con 15 (quindici) giorni di anticipo. Nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta dell'Assemblea.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**6.13** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei Soci.

## **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo**

**7.1** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive e si procede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti o, allorché questa fosse esaurita, all'indizione di elezioni suppletive per i membri da sostituire.

**7.2** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

**7.3** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente (che lo presiede), tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**7.4** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

7.5 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7.6 La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo è inoltrata ai partecipanti tramite posta elettronica con 15 (quindici) giorni di anticipo. Nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione.

7.7 Compete al Consiglio Direttivo:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea
2. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
3. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio o il Rendiconto finanziario;
4. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
5. nominare il Segretario/Tesoriere che deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo;
6. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
8. Deliberare e determinare sulle le modalità delle convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
9. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

## **Art. 8 – Il Presidente**

**8.1** gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile indefinitamente.

**8.2** Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

**8.3** I compiti del Presidente sono:

1. autorizzare incassi e accettazione di donazioni a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti o Privati;
2. nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
3. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. assumere i poteri del Consiglio Direttivo in caso di urgenza e adottare i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica nel corso della prima riunione successiva.
5. Firmare le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

**8.4** In caso di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 9 - Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 10- Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 11 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle

attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 12- Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali

cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”

### **Art. 13 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale);
- per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

## **Art. 14 - Bilancio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio" (co. 1-3, art. 13 Cts) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **Art 15 - Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo

## **ART. 16 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (co. 4, art. 17 Cts).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 17 - Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 16 e art. 33 del D. Lgs. 117/2017).

#### **ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Nell'eventuale mancanza di altri enti del terzo settore il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

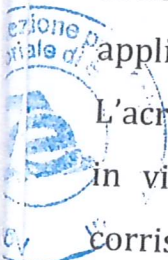
#### **ART. 19 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile e delle legge nazionale n. 266 del 1991 in materia di volontariato, nonché dalla normativa regionale e provinciale in materia.

#### **Art. 20 - Norma Transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts (Registro Nazionale Unico Terzo Settore).

L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*